

Parere n.105 del 15 novembre 2007

PREC490/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Angelo De Cesaris s.r.l. – appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un polo scolastico nel territorio di Isernia. S.A: Comune di Isernia.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 16.7.2007 il Comune di Isernia ha bandito l'appalto indicato in oggetto, categoria prevalente OG1, classifica III e categoria scorporabile OS21, classifica II, per un importo complessivo dei lavori di € 1.363.252,71 e per un importo di progettazione esecutiva di € 24.221,26.

Per partecipare alla gara, il bando chiedeva il possesso di qualificazione SOA per prestazione di progettazione e costruzione, categoria OG1, classifica IV ovvero la partecipazione dell'impresa con uno dei soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h), del d. Lgs. n. 163/2006. Questi ultimi dovevano dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2) del bando, tra i quali, esperienza pregressa, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, di progettazioni in zona sismica di I e II categoria, di opere riconducibili alla classe I, categoria C della tariffa professionale, per un importo non inferiore ad € 4.000.000,00, nell'ambito dei quali almeno € 1.000.000,00 - importo minimo complessivo e di singola opera - riconducibile alle opere fondazionali, comprensive " *delle parti di tecnologia antisismica e quindi dispositivi di protezione sismica alla base (tipo isolatori od altro) con la esclusione delle altre opere di elevazione dall'appoggio da tali parti in su* ".

In data 4 ottobre 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'associazione temporanea di imprese Angelo De Cesaris s.r.l./Altri contesta l'esclusione dalla gara in esame, per non aver dimostrato il possesso del requisito relativo alla progettazione di opere fondazionali con annessi dissipatori sismici per almeno 1.000.000,00 di euro.

A parere dell'impresa istante, detta esclusione è illegittima in quanto la S.A. non ha tenuto conto che il raggruppamento ha dimostrato di aver progettato opere riconducibili alla classe I, categoria C, per un importo non inferiore a € 4.000.000,00, ricadenti in zona sismica di I e II categoria e che nell'ambito di detto importo almeno € 1.000.000,00 era riconducibile alle opere fondazionali. Il Comune, prosegue l'istante, ha ritenuto requisito di ammissibilità la presenza di isolatori sismici nell'ambito delle opere fondazionali progettate.

L'impresa istante evidenzia la disparità di trattamento rispetto alle imprese in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, che non hanno dovuto dimostrare la presenza di isolatori sismici nelle progettazioni effettuate.

Nel corso dell'istruttoria documentale e dell'audizione tenutasi in data 15 novembre 2007, la S.A., nel rappresentare che l'appalto ha ad oggetto lo stralcio funzionale relativo alle opere in cemento armato a rischio sismico e che i requisiti della progettazione sono stati individuati su precise indicazioni della Regione, ha evidenziato che i progettisti associati all'impresa istante hanno dimostrato di aver progettato opere fondazionali, senza tuttavia alcun riferimento agli isolatori sismici o altri dispositivi simili. La S.A. ha posto l'accento sull'esigenza dell'amministrazione ad individuare un progettista con provata esperienza professionale in edifici isolati sismicamente.

Con determinazione n. 31/2002, i cui indirizzi trovano applicazione anche nel vigente quadro normativo, l'Autorità ha chiarito che, nell'appalto integrato, i requisiti richiesti al progettista (e quindi all'impresa oppure ai progettisti indicati o associati) sono quelli previsti dalla normativa in materia di gare di progettazione che non può che essere posta in relazione al titolo IV del d.P.R. 554/1999.

Infatti, l'appalto integrato si deve configurare come appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente necessità di tenere conto anche della disciplina relativa agli affidamenti dei servizi di natura tecnica e, pertanto, con il derivato effetto di dover ritenere che la qualificazione di progettazione e costruzione non sia sufficiente per partecipare alle relative gare. Il legislatore ha ritenuto, nondimeno, che tale qualificazione consente alle imprese di dimostrare il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione, anche attraverso l'attività di progettazione svolta dal proprio organico. Il che, peraltro, risponde al principio della *par condicio*; solo in tal modo, infatti, i requisiti di partecipazione alla gara non sono diversi fra l'impresa in possesso di qualificazione di progettazione e costruzione e l'associazione costituita da una impresa in possesso di qualificazione di sola costruzione e da un progettista. Determinante è la constatazione che la proposta interpretazione risponde, inoltre, alla necessità di essere sicuri che la progettazione esecutiva sarà svolta da soggetti in possesso di adeguate capacità progettuali.

Qualora, invece, prosegue la citata determinazione, l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara sia pari o inferiore a euro 100.000 - stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti - la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.

Quanto sopra ricorre nel caso di specie, essendo previsto un importo di progettazione esecutiva di € 24.221,26.

Poiché, come sopra riportato, i requisiti richiesti al progettista sono quelli previsti dalla normativa in materia di gare di progettazione, l'individuazione, nel caso in esame, dei requisiti del progettista associato o indicato dall'impresa deve essere effettuata in riferimento a quelli richiesti per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 100.000 euro.

Diversamente opinando, richiedere il possesso di requisiti sproporzionati rispetto alla tipologia ed al valore dell'appalto, in quanto discriminanti, comporta una indebita restrizione della concorrenza ed una violazione del principio della proporzionalità.

Nel caso in esame, pertanto, i requisiti di progettazione devono essere connessi alla tipologia ed all'importo dell'incarico (opere riconducibili alla classe I, categoria C, ricadenti in zona sismica di I e II categoria).

Quanto sopra risponde, inoltre, al rispetto della *par condicio* fra i concorrenti in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione e l'associazione costituita da una impresa in possesso di qualificazione di sola costruzione e da un progettista.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'associazione temporanea Angelo De Cesaris s.r.l./Altri non è conforme alla normativa di settore.

IL PRESIDENTE RELATORE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2007